

**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO UTILE PER L'ACCESSO
ALL'ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN
CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARIO**

tra

l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano, con sede in Milano Via G. Aurispa 7, c.f. 80109110157, in persona del Presidente Potito di Nunzio (di seguito "Ordine")

e

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in Milano, L.go Gemelli n. 1, C.F. 02133120150, in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Elena Beccalli'", per la propria Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito "Università Cattolica – Facoltà di Economia")

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica."*;
- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *"Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti."*;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR (ora MUR), il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la precedente Convenzione territoriale fra l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano e l'Università Cattolica – Facoltà di Economia in data 23 novembre 2015;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR (ora MUR), il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- vista la precedente Convenzione territoriale fra l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano e l'Università Cattolica – Facoltà di Economia in data 21 luglio 2022;
- considerato che i percorsi formativi dei corsi di laurea triennale e magistrale di seguito indicati e attivati presso la Facoltà di Economia rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro vigente, si ritiene opportuno rinnovare ed estendere a tutti questi corsi di studio la Convenzione territoriale in scadenza sopracitata;
- vista la delibera del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano in data 18 luglio 2025;
- vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica in data 11 settembre 2025,

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 – Impegni delle parti

2. Le parti firmatarie si impegnano a:
 - a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
 - b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

1. Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di studio, l'Università Cattolica si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito del seguente percorso formativo che soddisfi i contenuti definiti all'art. 4:
 - Laurea in Economia e legislazione d'impresa (in Convenzione) (L-18);
 - Laurea magistrale in Economia e legislazione d'impresa – profilo professionale (in Convenzione) (LM-77);
 - Laurea magistrale in Direzione e consulenza aziendale (blended) – profilo professionale (in Convenzione) (LM-77) - sede di Milano.

Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

1. L'Università Cattolica – Facoltà di Economia garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche

- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea.

e almeno 12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 – Economia Politica;
- SECS-P/07 – Economia Aziendale;
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
- SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 3 che hanno sostenuto e superato rispettivamente i seguenti esami:

- tutti gli esami del 1° e 2° anno per gli iscritti al corso di laurea in Economia e legislazione d'impresa (in Convenzione) (L-18);
- almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale in Economia e legislazione d'impresa – profilo professionale (in Convenzione) (LM-77) e in Direzione e consulenza aziendale (blended) – profilo professionale (in Convenzione) - sede di Milano, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare ad un docente di ruolo delegato dal Preside di Facoltà, per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano entro il mese di novembre e di febbraio di ogni anno.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine di Milano, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università Cattolica determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. L'Università Cattolica – Facoltà di Economia e l'Ordine, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
2. Entro i mesi di ottobre e di gennaio di ogni anno il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente dell'Università Cattolica – Facoltà di Economia.

Art. 8 – Referenti organizzativi

1. L'Università Cattolica – Facoltà di Economia e l'Ordine nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 – Collaborazione didattica

1. L'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio, declinando qualsiasi responsabilità in caso di mancata adesione all'iniziativa da parte dei propri iscritti.
2. L'Università Cattolica – Facoltà di Economia si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. I corsi di studio attivati dalla Facoltà riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2

1. Il Praticante deve ottenere il titolo di studio entro 9 mesi dal termine dell'Anno Accademico in cui è stato iscritto al praticantato, pena l'invalidità del semestre di pratica già svolto. Nel medesimo lasso di tempo dovrà darne comunicazione a mezzo pec o raccomandata all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano, dichiarando che intende riprendere il praticantato.

Art. 12 – Dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto dalla normativa vigente e in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il MIUR (ora MUR) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità triennale dalla data della firma delle parti e non potrà essere rinnovata se non in forza di un espresso consenso delle parti stipulanti.

Milano, 22 settembre 2025

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Milano

Il Rettore
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore